



AGENZIA
ADM

L'AGENZIA DELLE ACCISE, DOGANE E MONOPOLI

DIREZIONE TABACCHI

Prot.: 83702/RU

Roma, 18 marzo 2021

A: DEPOSITARI AUTORIZZATI ALLA
GESTIONE DEI DEPOSITI DI
PRODOTTI LIQUIDI DA
INALAZIONE

RAPPRESENTANTI FISCALI
AUTORIZZATI

ASSOCIAZIONE NAZIONALE
PRODUTTORE FUMO
ELETTRONICO ANAFE

e, p.c. A: COMANDO GENERALE DELLA
GUARDIA DI FINANZA
ROMA

OGGETTO: Articolo 1, commi 1124 e 1125, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, di modifica dell'articolo 62-*quater*, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504. Determinazione direttoriale in materia di commercializzazione dei prodotti liquidi da inalazione. Informativa.

L'articolo 1, commi 1124 e 1125, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio 2021) ha modificato l'articolo 62-*quater* "Imposta di consumo sui prodotti succedanei dei prodotti da fumo" del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 (Testo unico delle accise), disponendo tra l'altro che con determinazione del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli sono stabiliti il contenuto e le modalità di presentazione dell'istanza, ai fini dell'autorizzazione di cui al comma 2 del medesimo articolo e che con il medesimo provvedimento sono emanate le ulteriori disposizioni necessarie per l'attuazione del comma 3 dell'articolo 62-*quater* stesso concernente la prestazione della cauzione.

In attuazione della citata disposizione sono state definite, ai sensi della suindicata normativa, il contenuto e le modalità di presentazione dell'istanza per l'istituzione e gestione dei depositi per la commercializzazione dei prodotti liquidi da inalazione; le modalità di tenuta dei registri e documenti contabili, di liquidazione e versamento dell'imposta di consumo, anche in caso di vendita a distanza, di comunicazione degli esercizi che effettuano la vendita al pubblico, in conformità, per quanto applicabili, a quelle vigenti per i tabacchi lavorati; le ulteriori disposizioni concernenti la prestazione della cauzione; le disposizioni per la vendita a distanza

DIREZIONE TABACCHI

dei suindicati prodotti nonché le disposizioni transitorie sia per i titolari di deposito che per i rappresentanti fiscali, autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 29 dicembre 2014.

L'**articolo 1** contiene alcune definizioni di nuova introduzione, che si riportano di seguito, al fine di rendere più chiare le disposizioni di cui ai successivi articoli:

«prodotto giacente nel deposito», il numero delle confezioni di prodotti liquidi da inalazione con e senza nicotina rimanenti nel deposito e risultanti dai registri di carico, scarico e rimanenze dei prodotti finiti distintamente per le marche di cui all'articolo 4, comma 1;

«Common Entry Gate – EU-CEG», il sistema di accesso elettronico comune europeo predisposto dalla Commissione Europea, utilizzato dai fabbricanti e dagli importatori ai sensi delle disposizioni di cui al decreto ministeriale 28 marzo 2017, al fine di assolvere agli obblighi informativi dall'articolo 21 del decreto legislativo n. 6 del 2016;

«numero di identificazione (EC-ID)», numero di identificazione, assegnato dal fabbricante o dall'importatore tramite il sistema «Common Entry Gate – EU-CEG», ad ogni prodotto oggetto di notifica ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo n. 6 del 2016.

L'**articolo 2** della determinazione, ai fini dell'autorizzazione alla istituzione e gestione di un deposito di prodotti liquidi da inalazione di cui all'articolo 62-*quater*, comma 1-*bis*, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, stabilisce che i soggetti interessati presentano all'Agenzia una domanda, completa dei relativi allegati, recante i dati nonché le dichiarazioni riportate nel medesimo articolo 2, utilizzando il modello pubblicato sul sito internet istituzionale nella sezione “*L'attività - Tabacchi - Modulistica - Prodotti liquidi da inalazione*” da inviare, appositamente compilato, all'indirizzo dir.tabacchi.circolazione@pec.adm.gov.it.

A seguito della ricezione dell'istanza, l'Agenzia procede, entro trenta giorni decorrenti dalla data di ricevimento dell'istanza stessa, alla verifica tecnica dei locali adibiti a deposito. In caso positivo, entro trenta giorni il soggetto istante è tenuto a consegnare la cauzione di cui all'articolo 3 della determinazione all'Agenzia la quale, nei successivi trenta giorni, adotta il provvedimento di autorizzazione alla istituzione e gestione del deposito ovvero il provvedimento di diniego.

Il comma 9 del medesimo articolo 2 individua le cause di decadenza e revoca delle autorizzazioni della specie.

Per quanto concerne la cauzione, l'**articolo 3** della determinazione dispone che la cauzione è prestata nei modi di cui all'articolo 1 della legge 10 giugno 1982, n. 348, e successive modificazioni entro 30 giorni dalla verifica effettuata presso il deposito dall'Ufficio territoriale competente.

La garanzia deve essere rilasciata a prima richiesta, con rinuncia alla preventiva escussione del debitore principale, deve avere validità annuale, con rinnovo automatico salvo disdetta da comunicarsi 60 giorni prima della scadenza. La garanzia deve continuare ad avere efficacia per

DIREZIONE TABACCHI

un periodo di sei mesi successivi alla data di scadenza, al fine di consentire l'effettuazione dei controlli e delle verifiche di competenza.

La causale deve recare la seguente formulazione: “a garanzia dell'imposta di consumo dovuta sulle immissioni in consumo di prodotti liquidi da inalazione, ai sensi dell'articolo 62-quater del decreto legislativo n. 504/1995”.

Il beneficiario è l'Agenzia delle dogane e dei monopoli - Direzione tabacchi - Piazza Mastai, 12 - 00153 Roma (C.F. 97210890584).

Non devono essere utilizzati modelli per il cauzionamento dei diritti doganali, considerato che gli stessi non riportano le specifiche previste in materia di prodotti liquidi da inalazione indicate all'articolo 3, comma 2, della determinazione e sopra riportate.

La garanzia deve essere trasmessa in originale all'Ufficio Circolazione Tabacchi e Prodotti da inalazione a ROMA, Piazza Mastai 12, cap 00153.

Le polizze assicurative o le fidejussioni bancarie devono riportare nel gruppo firma l'indicazione in carattere stampato del soggetto che la sottoscrive per conto della società assicuratrice/bancaria, devono essere sottoscritte in originale, con firma leggibile, e corredate dell'attestazione dell'autenticità della firma e del relativo potere di sottoscrizione.

La garanzia può essere anche sottoscritta con firma digitale (CADES e PADES).

In tal caso la firma deve essere apposta utilizzando un certificato di firma, in corso di validità, rilasciato da un ente accreditato in grado di identificarne in modo certo il titolare.

Il documento non deve essere modificato dopo l'apposizione della firma.

La garanzia, qualora firmata digitalmente deve comunque essere accompagnata dall'attestazione dei poteri di firma del soggetto che ha stipulato la cauzione per conto dell'assicurazione/banca.

L'importo della cauzione, è pari al 10 per cento dell'ammontare complessivo dell'imposta di consumo gravante su tutto il prodotto giacente alla data del primo gennaio e del primo luglio di ciascun anno solare.

Il «prodotto giacente nel deposito», come definito all'articolo 2, è il numero delle confezioni di prodotti liquidi da inalazione con e senza nicotina rimanenti nel deposito e risultanti dai registri di carico, e scarico e rimanenze dei prodotti finiti distintamente per le marche di cui all'articolo 4, comma 1.

DIREZIONE TABACCHI

Il soggetto istante provvederà a indicare nella dichiarazione contenuta nell'istanza il prodotto giacente nel deposito- avendo cura in particolare di specificare, ai fini della cauzione, il numero delle confezioni e la quantità totale in millilitri di prodotti liquidi da inalazione distintamente per prodotti contenenti nicotina e per prodotti liquidi senza nicotina- che stima di avere in giacenza nel deposito all'avvio dell'attività.

L'imposta di consumo è calcolata applicando alla quantità complessiva di prodotto giacente (con nicotina e senza nicotina) l'aliquota unitaria prevista dal provvedimento di cui all'articolo 62-*quater*, comma 1-*bis* per i prodotti con nicotina e per i prodotti senza nicotina.

L'importo della cauzione è pari al 10 per cento dell'imposta calcolata come sopra descritto. Tali elementi devono essere esplicitamente indicati nell'istanza.

I dati dichiarati per la prestazione della cauzione ai fini dell'autorizzazione saranno oggetto di puntuale verifica da parte dell'Agenzia.

In via ordinaria il prodotto giacente è oggetto di verifica alle date indicate all'articolo 3, comma 3, della determinazione.

L'importo della cauzione commisurato al prodotto giacente come previsto ai sensi dell'articolo 3, comma 3, in corso di attività, non può comunque essere inferiore all'imposta media dovuta sulle immissioni in consumo di prodotti liquidi da inalazione nei periodi di imposta relativi a ciascun semestre dell'anno solare.

Il soggetto autorizzato è tenuto autonomamente a verificare la congruità della propria cauzione e ad adeguarla nei termini indicati secondo quanto previsto dall'articolo 3, commi 3 e 4.

Pertanto, considerato lo spirito della norma e la funzione precipua della cauzione che è quella di garantire l'imposta effettivamente dovuta sulle immissioni in consumo di prodotti liquidi da inalazione con e senza nicotina all'attualità, sarà cura del depositario, al fine di evitare continue revisioni degli importi garantiti, effettuare, al momento della prestazione della garanzia, una stima rispondente dei prodotti che intende immettere in consumo e pertanto dei prodotti che intende detenere stabilmente in giacenza nel deposito sulla base della quale commisurare la cauzione.

In sede di primo adeguamento è opportuno prevedere un importo congruo da garantire che tenga conto dell'attività commerciale svolta e del relativo sviluppo della stessa e dunque degli eventuali ulteriori incrementi dell'imposta dovuti.

L'**articolo 4** impone ai soggetti che intendono proporre la distribuzione e la commercializzazione dei prodotti liquidi da inalazione, la necessità della preventiva comunicazione all'Agenzia degli elementi informativi, relativi ai prodotti che si intendono produrre, introdurre, detenere nel deposito, anche ai fini dell'attribuzione ai citati prodotti (sia

DIREZIONE TABACCHI

con nicotina che senza), da parte dell’Agenzia, di un codice univoco, da comunicare al soggetto autorizzato e da pubblicare sul sito istituzionale dell’Agenzia stessa, necessario alla commercializzazione.

I soggetti autorizzati, ai fini della commercializzazione, saranno tenuti, in particolare, ad indicare il numero di identificazione (EC-ID) del prodotto liquido da inalazione unitamente alla data della notifica effettuata ai sensi dell’articolo 21 del D. Lgs 12 gennaio 2016, n. 6, nonché a presentare una dichiarazione, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, dalla quale risulti che i prodotti che intende commercializzare sono conformi alle disposizioni vigenti, in particolare per prodotti contenenti nicotina alle disposizioni di cui al medesimo decreto.

In conseguenza delle nuove disposizioni introdotte dalla legge di Bilancio 2021, il produttore è tenuto a fornire, altresì, un campione per ogni singolo prodotto.

L’**articolo 5** prevede che il deposito sia dotato di distinte aree o spazi destinati allo stoccaggio esclusivo e separato di prodotti con nicotina, di prodotti senza nicotina e di prodotti destinati ad altri Stati. Inoltre, tra gli obblighi del depositario prevede quelli per il soggetto autorizzato di comunicare mensilmente all’Agenzia il riepilogo dei punti di vendita riforniti e le quantità di prodotto vendute direttamente ai consumatori finali, nonché ai fini dell’attuazione del comma 3-*bis* dell’articolo 62-*quater*, del Testo unico delle accise, di richiedere i contrassegni di legittimazione da applicare sui singoli condizionamenti dei prodotti da inalazione contenenti o meno nicotina da immettere in consumo nel territorio italiano, e a provvedere alla relativa consuntivazione.

L’**articolo 6** reca disposizioni in ordine alle contabilità nei depositi, la cui tenuta è incentrata, sull’emissione di bollette di carico e scarico dei prodotti i cui movimenti, per ciascuna marca, devono essere corrispondentemente annotati nei registri di carico scarico e rimanenze nonché sulla compilazione di un prospetto riepilogativo delle movimentazioni intervenute in ciascun periodo di imposta (quindicina) a titolo di cessione dei prodotti ai punti di vendita e ai consumatori finali. Tale prospetto riporta gli elementi informativi dei prodotti immessi in consumo, tra i quali il prezzo di vendita a confezione, e il debito di imposta relativo a ciascuna quindicina, le cui modalità di versamento sono disciplinate dal successivo **articolo 7**.

Ai fini dell’attribuzione, da parte dell’Ufficio Accise sui tabacchi e imposta di consumo sui prodotti da inalazione, del codice identificativo univoco a ciascun prodotto (**articolo 4**), nonché delle comunicazioni mensili e quindicinali delle immissioni in consumo da inviare allo stesso Ufficio (**articoli 5 e 6**), devono essere utilizzati i modelli pubblicati sul sito internet dell’Agenzia nella suindicata sezione “*L’attività - Tabacchi - Modulistica - Prodotti liquidi da inalazione*” all’indirizzo adm.tabacchi.prodottiliquididainalazione@adm.gov.it.

Per quanto concerne il rappresentante fiscale di cui all’**articolo 8** della determinazione, considerato che lo stesso non è abilitato alla fabbricazione, ricezione, detenzione o spedizione di

DIREZIONE TABACCHI

prodotti liquidi da inalazione la cauzione è determinata sulla base dell'imposta gravante sulle immissioni in consumo.

In particolare l'importo della cauzione è pari all'imposta media di consumo dovuta nei periodi di imposta relativi a ciascun semestre dell'anno solare. Il soggetto autorizzato provvede all'adeguamento entro 30 giorni dal termine di ciascun semestre.

Ai fini dell'autorizzazione il rappresentante provvederà a prestare, entro trenta giorni dalla comunicazione del soggetto rappresentato, apposita garanzia pari all'ammontare presuntivo dell'imposta media di consumo dovuta nei periodi di imposta relativi a un semestre dichiarata dallo stesso soggetto rappresentato.

L'**articolo 9** stabilisce le disposizioni contabili e la documentazione contabile del deposito.

In attuazione di quanto disposto dal novellato comma 4 (*anche in caso di vendita a distanza*) dell'articolo 62-*quater* del Testo unico delle accise nonché dal comma 11 (*secondo le modalità definite con determinazione del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli*) dell'articolo 21 del decreto legislativo n. 6 del 2016, l'**articolo 10** della determinazione contiene anche disposizioni in materia di vendita a distanza dei prodotti liquidi da inalazione. Qualora il soggetto autorizzato, nella specifica attività di gestione del deposito, volesse effettuare la vendita a distanza dei prodotti liquidi da inalazione, ai sensi del citato articolo 21, comma 11, del decreto legislativo n. 6/2016, è tenuto a comunicarne preventivamente le modalità di effettuazione, nonché gli indirizzi internet dei siti web utilizzati e direttamente riconducibili al medesimo soggetto autorizzato, tramite i quali vengono offerti in vendita i prodotti soltanto da parte del titolare del deposito stesso. Poiché, secondo quanto stabilito dal citato articolo 21, restano fermi i "divieti" (*rectius*: gli obblighi e le sanzioni) previsti dall'articolo 25 del Testo unico delle leggi sulla protezione e assistenza della maternità e dell'infanzia (Regio decreto 24 dicembre 1934, n. 2316), il soggetto autorizzato a gestire il deposito è tenuto a richiedere all'acquirente dei prodotti l'esibizione di un documento di identità al fine di accertarne la maggiore età. Si fa rilevare che a chiunque vende o somministra ai minori di anni diciotto liquidi da inalazione contenenti o meno nicotina "*si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500,00 a euro 3.000,00 e la sospensione per quindici giorni della licenza all'esercizio dell'attività. Se il fatto è commesso più di una volta si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000,00 a euro 8.000,00 e la revoca della licenza all'esercizio dell'attività.*"

Il soggetto autorizzato è tenuto ad assicurare il rispetto dei criteri di congruità ed equivalenza, quanto a prezzi e quantità, nell'offerta di prodotti liquidi da inalazione effettuata tramite il canale fisico e quello on-line.

I siti web non preventivamente e formalmente comunicati nonché quelli che offrono i prodotti secondo modalità non conformi a quelle definite prescritte, potranno essere sottoposti ad inibizione ai sensi dell'articolo 102, del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con

DIREZIONE TABACCHI

modificazioni dalla legge n. 126 del 2020, senza il riconoscimento di alcun indennizzo a carico dell'Agenzia.

L'**articolo 11** della determinazione introduce l'obbligo, in attuazione del comma 3-*bis* dell'articolo 62-*quater*, del Testo unico delle accise, come inserito dalla legge di bilancio 2021, dell'applicazione, sui singoli condizionamenti dei prodotti liquidi da inalazione, di appositi contrassegni di legittimazione della circolazione dei prodotti della specie. Le modalità per l'approvvigionamento dei contrassegni, le relative regole tecniche e le ulteriori disposizioni attuative sono stabilite con determinazione direttoriale di cui all'articolo 62-*quater*, comma 3-*ter*, del medesimo Testo unico delle accise, in corso di emanazione.

L'**articolo 12** della determinazione contiene le disposizioni cui sono tenuti ad adempiere i titolari di depositi di prodotti liquidi da inalazione nonché i rappresentanti fiscali, già autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 29 dicembre 2014.

In particolare, per quanto concerne la cauzione:

-I soggetti che, alla data del primo gennaio 2021, abbiano esercitato l'attività di deposito da almeno sei mesi, entro 30 giorni dalla data dell'entrata in vigore della presente determinazione, trasmettono all'Agenzia (dir.tabacchi.circolazione@pec.adm.gov.it) apposita dichiarazione di tutto il prodotto giacente alla data del primo gennaio 2021, adeguando corrispondentemente, entro i successivi 30 giorni, la garanzia ai sensi dell'articolo 3, commi 2, 3 e 4.

In tali casi il depositario valuterà la rispondenza dell'importo della cauzione al 10 per cento dell'imposta dovuta sui prodotti giacenti al 1 gennaio 2021 di cui all'articolo 3 comma 3 e qualora detto importo risultasse inferiore al valore dell'imposta dovuta sulle immissioni in consumo provvederà all'adeguamento ai sensi del comma 4, prendendo a riferimento la media dell'imposta dovuta sulle immissioni in consumo di un semestre contabile alla data dell'entrata in vigore della determinazione.

L'importo della garanzia è altresì adeguato al primo luglio e alle successive scadenze ai sensi dell'articolo 3 commi 3 e 4.

-I soggetti che, alla data del primo gennaio 2021, abbiano esercitato l'attività di deposito da meno di sei mesi, entro 30 giorni dalla data dell'entrata in vigore della presente determinazione, trasmettono all'Agenzia (dir.tabacchi.circolazione@pec.adm.gov.it) apposita dichiarazione di tutto il prodotto giacente alla data del primo aprile 2021, adeguando corrispondentemente, entro i successivi 30 giorni, la garanzia ai sensi dell'articolo 3, commi 2 e 3. L'importo della garanzia è altresì adeguato, al primo luglio 2021 e alle successive scadenze ai sensi dell'articolo 3 commi 3 e 4.

-I soggetti che hanno presentato l'istanza di autorizzazione nel periodo compreso tra il primo gennaio 2021 e la data dell'entrata in vigore della determinazione, a completamento della documentazione necessaria all'espletamento dell'istruttoria finalizzata all'autorizzazione di cui

DIREZIONE TABACCHI

all'articolo 2, trasmettono all'Agenzia (dir.tabacchi.circolazione@pec.adm.gov.it) apposita dichiarazione di tutto il prodotto giacente stimato alla data del primo aprile 2021. Entro 30 giorni dalla verifica effettuata dall'Ufficio regionale, in caso di esito positivo, prestano la garanzia ai sensi dell'articolo 3, commi 1, 2, 3. L'importo della garanzia è altresì adeguato al primo luglio 2021 e alle successive scadenze ai sensi dell'articolo 3 commi 3 e 4.

-I rappresentanti fiscali autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 29 dicembre 2014, nel medesimo termine indicato al comma 1, provvedono ad adeguare la garanzia ai sensi dell'articolo 3, comma 2 e dell'articolo 8, comma 2, lettera b) trasmettendo la relativa documentazione all'Agenzia (dir.tabacchi.circolazione@pec.adm.gov.it).L'importo della garanzia è altresì adeguato ai sensi dell'articolo 3 comma 4.

Gli atti originali delle cauzioni devono essere trasmessi all'Ufficio Circolazione Tabacchi e Prodotti da inalazione a ROMA, Piazza Mastai 12 , cap 00153.

Per quanto attiene ai prodotti registrati precedentemente alla data di entrata in vigore della presente determinazione, entro 30 giorni dovranno essere espletati gli adempimenti di cui all'articolo 4, comma 3.

Per gli adempimenti relativi alla vendita a distanza i soggetti autorizzati, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente determinazione, sono tenuti ad adempiere a quanto previsto dall'articolo 10, commi 1 e 2.

L'articolo 13 stabilisce quali disposizioni finali che non è consentita l'immissione in libera pratica di prodotti destinati ad essere forniti nel territorio nazionale a soggetti diversi dai depositari o dai rappresentanti fiscali autorizzati e che, per quanto non previsto dalla determinazione, valgono, in quanto applicabili, le disposizioni in materia di tabacchi lavorati di cui all'articolo 61 del testo unico delle accise e al decreto del Ministro delle finanze 22 febbraio 1999, n. 67, e successive modificazioni.

p. IL DIRETTORE CENTRALE
IL DIRETTORE GENERALE
Marcello Minenna